



COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

PIAZZA REGINA MARGHERITA N. 5 – 28060 MANDELLO VITTA

TEL. (0321) 835628 FAX 835040

Prot. n. 1736 / 2022

Mandello Vitta, 29/12/2022

ORDINANZA 7/2022

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 30/12/2022 AL 01/01/2023, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 secondo cui "è attribuita ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico";
- possono determinarsi danni ingenti alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplosive, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o ai contenitori per i rifiuti solidi urbani.

CONSIDERATO che il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici.

RILEVATA la necessità di :

- limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in alcune vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;

- prevenire la potenziale situazione lesiva di diritti soggettivi, collettivi ed interessi diffusi, nonché di pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;
- impedire situazioni di danneggiamento del patrimonio pubblico e di scadimento della qualità urbana.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, nonostante nel comune di Mandello Vitta non si siano mai verificati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini e degli animali, ritenendo ammissibile l'utilizzo su area privata di articoli pirotecnici classificati a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori di edifici.

VISTI:

- il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 con il quale è stata recepita la Direttiva dell'UE 2013/29/UE che ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici;
- l'art.57 del T.U.L.P.S;
- l'art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i;
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00
- la L. 24.11.81 n° 689;

ORDINA

SULLE ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE, DI SEGUITO ELENcate

- VIA VITTORIO VENETO (Nuova sala polivalente)
- P.ZZA REGINA MARGHERITA (sede palazzo comunale)
- VIA DIAZ (chiesa del Paese)
- VIA GARIBALDI (strada particolarmente trafficata)
- VIA GIOVANNI XXIII (parco dell'oratorio)
- VIA PRATI VECCHI (strada particolarmente stretta)

DAL GIORNO 30/12/2022 AL GIORNO 01/01/2023 COMPRESO, IL DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICIO, PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ DA UTILIZZARSI ESCLUSIVAMENTE SU AREE PRIVATE.

DISPONE che:

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000 (da Euro 25,00 a Euro 50,00) fatto salvo, ove il fatto costituisca illecito penale, notificare l'autorità giudiziaria;
- gli agenti della Polizia Locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia facciano osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Novara, ed inviato, per quanto di rispettiva competenza, alla Stazione dei Carabinieri di Biandrate, ai quali, unitamente a Servizio di Polizia Locale di Mandello Vitta, è affidato il compito di farlo osservare.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha efficacia da venerdì 30 dicembre 2022 a domenica 01 gennaio 2023 compresi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione, al TAR, ovvero, entro 120 gg. dalla stessa data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

La presente Ordinanza viene trasmessa per conoscenza:

- alla Prefettura di Novara protocollo.prefno@pec.interno.it
- alla Stazione dei Carabinieri di Biandrate
- alla Polizia Municipale del comune di Mandello Vitta
- viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Mandello Vitta 29/12/2022

Il Sindaco
Paolo Patrioli



